

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3294 Anno 2017
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 08/02/2017

ORDINANZA

sul ricorso 19250-2015 proposto da:

BANCA VALSABBINA SCPA, in persona del Direttore Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA CAIROLI 6, presso lo
studio dell'avvocato GUIDO ALPA, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

STEFANA SPA;

- *intimata*

avverso il decreto n. R.G. 105/2015 della CORTE D'APPELLO di
BRESCIA del 13/05/2015, depositato il 29/05/2015;

10882
16



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.
civ.:

«Con decreto pubblicato in data 29 maggio 2015, la
Corte di appello di Brescia ha dichiarato
inammissibile il reclamo ex art. 26 l.f. proposto
dalla Banca Valsabbina Spa avverso i provvedimenti del
Tribunale di Brescia autorizzativi della sospensione
dei contratti bancari richiesti, ai sensi dell'art.
169 bis l.f., dalla Stefana Spa. La Corte di merito ha
rilevato che, stante l'avvenuta comunicazione dei
provvedimenti alla banca da parte della società
tramite PEC, il reclamo era stato depositato oltre il
termine di 10 giorni dalla comunicazione ex art. 26,
terzo comma, l.f.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione
la Banca Valsabbina con atto notificato il 28 luglio
2015, sulla base di un unico motivo, con il quale
lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 26
l.f. La ricorrente ha argomentato per l'inidoneità
della comunicazione tramite PEC dei provvedimenti
reclamati effettuata dalla società Stefana ai fini del
decorso del termine breve di impugnazione di cui
all'art. 26 l.f., non essendo siffatta comunicazione
equiparabile al potere attribuito dall'art. 26, terzo
comma, l.f. al curatore di provvedere direttamente alla
comunicazione degli atti. La ricorrente ha poi
soggiunto che, pur essendo contraddittore necessario,
non era stata chiamata a partecipare al procedimento
svoltosi innanzi al Tribunale, in violazione dei
principi del contraddittorio e del giusto processo, e
che nessuna formalità pubblicitaria dei provvedimenti
emessi era stata disposta dal Tribunale.

La società Stefana non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto
il ragionamento svolto dal ricorrente - pur
suggestivamente incentrato sulla peculiare
connotazione della figura del curatore nel contesto
precettivo di cui al comma terzo dell'art. 26 l.f. -
non è in armonia con quanto già affermato da questa
Corte (Cass., Sez. 1, sentenza n. 4698 del 2011) in
tema di reclamo ex art. 26 l.f., e cioè che, con le
modifiche apportate alla norma dal d.lgs. n. 5 del



2006 e dai successivi provvedimenti normativi, il legislatore ha in gran parte recepito l'orientamento che già da un ventennio si era formato nella giurisprudenza di questa Corte, a seguito dei noti interventi operati sulla norma dalla Corte Costituzionale: nucleo essenziale di tale orientamento, che il Collegio condivide, è che la comunicazione del decreto del Giudice delegato, dalla quale inizia a decorrere il termine per proporre reclamo, deve effettuarsi ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e ss., ovvero in forme equipollenti, «dovendo in ogni caso risultare in modo certo la effettiva presa di conoscenza dell'integrale contenuto del provvedimento da parte dell'interessato, e la data in cui questa è avvenuta» (in tal senso si v. anche Cass., sentenza n. 12732 del 2011), sicché solo in assenza di tali riscontri opera il termine lungo per la proposizione del reclamo (in tal senso anche Cass., Sez. 1, sentenza n. 4783 del 2010, richiamata dalla Corte di appello).

D'altro canto, diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente circa la specialità dell'art. 26, terzo comma, l.f. (come tale, in tesi, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica), deve ritenersi (Cass., Sez. 1, sentenza n. 13565 del 2012, in tema di applicabilità dell'art. 26 l.f. anche al ricorso per cassazione) che l'espressa previsione della decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, in linea con l'analoga disciplina delle impugnazioni allo stato passivo (art. 99 l.f.), non costituisce deroga ad una regola generale (come tale, soggetta al canone di stretta interpretazione), bensì «espressione di un principio informatore della *lex specialis*, consentaneo con la natura concorsuale dei diritti fatti valere», caratterizzati da esigenze di speditezza delle relative procedure.

In definitiva, l'avvenuta integrale comunicazione tramite PEC del provvedimento alla ricorrente appare idonea ad escludere, in ragione delle peculiari esigenze di speditezza delle procedure concorsuali, la denunciata lesione del principio del contraddittorio e del giusto processo.

Va pertanto disposto il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

*

Considerato che la ricorrente Banca Valsabbina ha depositato memoria con la quale, limitandosi a ripetere le argomentazioni svolte nel ricorso ex art. 111 Cost., non ha offerto elementi di giudizio suscettibili di superare le considerazioni contenute nella proposta di definizione del giudizio;



che il Collegio, nondimeno, deve preliminarmente rilevare come nei provvedimenti impugnati non possano ravvisarsi i caratteri della definitività e decisorietà che consentano di equipararli (ai fini dell'applicazione della norma costituzionale e quindi della ricorribilità in Cassazione) alle sentenze; che, infatti, deve essere ribadito il principio di diritto (Cass. Sez. 6-1, Ord. n. 4176 del 2016) secondo cui « in tema di concordato preventivo con riserva, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale il tribunale, nell'assegnare il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, abbia altresì autorizzato, ai sensi dell'art. 169 bis l.fall., la sospensione di contratti (nella specie, bancari per anticipazione su effetti) in corso di esecuzione, trattandosi di provvedimento privo dei requisiti della decisorietà e della definitività», a cui deve essere data continuità in questa sede; che, pertanto, il ricorso per cassazione così proposto deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze che ne derivano in ordine al raddoppio del contributo unificato (non anche in ordine alle spese id lite, non avendo l'intimata svolto attività difensiva, in questa sede)

PQM

la Corte

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Vittorio Ragonese